

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E USO DI SPAZI E LOCALI/AREE PUBBLICHE COMUNALI DA PARTE DI PARTITI, GRUPPI E MOVIMENTI CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento fissa le modalità operative, i termini e le condizioni con cui il Comune di SAMMICHELE DI BARI mette a disposizione propri locali/aree pubbliche e spazi e disciplina le modalità di richiesta del suolo pubblico per la propaganda elettorale, ai sensi della legge 4 aprile 1956, n. 212 e della legge 10/12/1993 n. 515, in particolar modo agli artt. 19 e 20, al fine di normare l'uso di locali/aree pubbliche comunali da parte di partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali per l'elezione:

- dei rappresentanti alla Camera dei deputati;
- dei rappresentanti al Senato della Repubblica;
- dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- del Presidente e dei componenti del Consiglio della Regione Puglia;
- del Sindaco e del Consiglio del Comune di SAMMICHELE DI BARI;
- durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie.

ART. 2 VARIE FORME DI PROPAGANDA

a) I COMIZI E LE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ai sensi dell'art. 7 L. 130/75 e art. 18 TULPS.

Le riunioni elettorali che si tengono a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni non hanno bisogno di preventiva autorizzazione del Sindaco quale Ufficiale di Governo.

A meri fini organizzativi, è richiesta comunicazione preventiva al Sindaco quale Ufficiale di Governo, almeno 48 ore prima, indicando il luogo e l'orario di svolgimento dei comizi secondo quanto previsto al successivo articolo 5.

Durante i comizi o le riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti che riproducano la voce dell'oratore o riproducano discorsi, motti o inni registrati.

Le apparecchiature di amplificazione possono essere fisse o montate su apposito veicolo fermo (capitolo III Circolare Min. Interno 08/04/80 n° 1943/V).

I comizi non saranno tenuti prima delle ore 9.00 e termineranno improrogabilmente entro le ore 24:00.

b) PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Tale tipo di propaganda a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni è

possibile nel rispetto di due condizioni:

- possesso della autorizzazione prevista dall'art. 23 C.d.S rilasciata dal Comune;
- rispetto delle condizioni previste dall'art. 7/2 L. 130/75: l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito solamente per il preavviso dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale ed è consentita dalle ore 09.00 – 13.00 e 16.30 – 19.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente ed inoltre l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel. Nell'annuncio del comizio possono essere compresi il nome dell'oratore e il tema del discorso (capitolo III Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V). Durante il passaggio del veicolo è consentita l'esposizione di manifesti, ma ciò fino a quando il veicolo circola, una volta fermo gli stessi devono essere tolti. La limitazione all'uso delle propaganda a mezzo fonica riguarda i mezzi mobili in movimento, quando questi siano fermi ed asserviti ad un comizio o riunione di propaganda elettorale invece non esistono le limitazioni di cui al punto b) (capitolo III Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V).

c) VOLANTINAGGIO

L'art. 6 L. 212/56 prevede che a partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre è consentita la distribuzione a mano (capitolo II Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V).

d) AFFISSIONE STAMPATI, GIORNALI MURALI, MANIFESTI

ARTT. 1 E 6 L. 212/56. A partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni l'affissione di stampati, manifesti, ecc. può avvenire solo negli appositi spazi a ciò destinati e individuati dalla Giunta Municipale, cui, al fine di tutelare l'estetica urbana e il patrimonio storico-monumentale, è demandato il relativo compito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni.

Sono vietate le scritte murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini e recinzioni.

Deve essere, altresì, evitata l'affissione dei manifesti elettorali negli spazi non consentiti; il Comune, pertanto, procederà alla sollecita defissione dei manifesti abusivamente collocati.

Inoltre la stesso Giunta Municipale delimita gli spazi di cui alla lett. a) ripartendo gli spazi in sezioni di dimensioni prestabilite dall'articolo 3 della legge 212/1956; assegna le sezioni a tutti coloro che hanno diritto a eseguire le affissioni.

Nel caso in cui il numero delle richieste regolarmente pervenute rapportato al numero degli spazi disponibili non consenta l'attribuzione degli spazi stessi, dette richieste saranno riunite in ragione dell'affinità politica desumibili dall'istanze, dopodiché, saranno proposti accordi con gli interessati al fine di riunire in gruppi omogenei le diverse richieste, considerando ciascuno dei gruppi così

formati come unico richiedente.

Ai sensi della Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V par. 6 lett. a) e b) dal momento della assegnazione degli appositi spazi a coloro che ne hanno titolo è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati alle normali affissioni.

È altresì vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale in spazi a disposizione dei partiti o privati, tipo le bacheche, unica eccezione riguarda la possibilità in tali bacheche di affiggere giornali quotidiani o periodici.

Uguualmente ai sensi dell'art. 6 L. 212/56 dallo stesso momento è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi di partiti, gruppi, movimenti e ai sensi della Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V par. 6 lett. c) ".

È vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.

L'Amministrazione comunale è tenuta per legge, dal momento dell'assegnazione degli spazi suddetti, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi assegnati, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata.

e) BANCHETTI INFORMATIVI GAZEBO

Ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico e le modalità di richiesta di cui all'art. 5, è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali la distribuzione di volantini o altro materiale, ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture, colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, della legge n. 212/56 e successive modificazioni;
- all'interno ed all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. I locali ed aree di proprietà comunale destinati ai comizi ed alle riunioni di propaganda elettorale, di norma, sono:

❖ **Piazza Vittorio Veneto;**

❖ **Piazza Garibaldi;**

- ❖ **Largo Aldo Moro;**
- ❖ **Area Mercatale;**
- ❖ **Villa Comunale via A.Diaz;**
- ❖ **Villa Comunale Via L. Pirandello;**
- ❖ **Giardini Comunali – fronte Istituto Scolastico.**
- ❖ **Largo Imbriani;**
- ❖ **Piazza Caracciolo;**
- ❖ **Largo S. Antonio**

Ulteriori locali coperti, in proprietà comunale destinati a comizi e riunioni di propaganda elettorale sono:

- **Sala Consiliare del Comune di Sammichele di Bari**
- **Aula Civica;**
- **Sala della Biblioteca Comunale.**

Le aree pubbliche destinate alla propaganda elettorale tramite posizionamento di installazioni mobili quali "banchetti informativi" o "gazebo" di dimensione massima di 3 x 3 m nelle fasce orarie comprese dalle ore 8:00 alle ore 21:00, sono:

- ❖ **Piazza Garibaldi;**
- ❖ **Piazza XXIV Maggio;**
- ❖ **Corso Vittorio Emanuele (tratto Piazza XXIV Maggio/IV Novembre);**
- ❖ **Piazza Vittorio Veneto;**

In concomitanza del mercato settimanale del giovedì (tra le ore 8 e le ore 15,00) e per i periodi in cui l'area è utilizzata per manifestazioni e/o attività coerenti con la sua destinazione naturale (attività/manifestazioni promozionali e commerciali, fiere, sagre e quant'altro operante nel settore terziario connesso con la produzione industriale, artigianale e agricola, etc), ai sensi del vigente regolamento, le occupazioni di suolo pubblico per finalità politiche sono consentite esclusivamente nell'area extra mercatale e più precisamente lungo il **perimetro esterno, in zona parcheggio, in via Canale e a ridosso della S.P. 58 Sammichele-Putignano** (allegato planimetrico posti arancione):

I predetti locali/aree pubbliche, per gli scopi di cui all'art. 2, verranno messi a disposizione gratuitamente, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, fino alle ore 24 del giorno precedente alla data delle elezioni.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altro e manifesti di propaganda.

f) CORTEI, FIACCOLATE, PARATE;

Durante la campagna elettorale non possono aver luogo cortei, staffette motorizzate, fiaccolate e parate in genere e, pertanto, i partiti, i gruppi politici e i movimenti si asterranno dal chiedere per tale scopo autorizzazioni alle competenti Autorità.

ART. 3 – INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Possono inoltrare domanda per usufruire dei suddetti spazi/locali/aree pubbliche il rappresentante legale, o da un suo delegato del partito, del movimento o del comitato presenti nelle competizioni elettorali, nonché i candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

Chi sottoscrive la richiesta si assume la responsabilità del rispetto delle varie norme che regolano la materia.

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I partiti politici o raggruppamenti politici potranno fare richiesta dei suddetti locali/aree pubbliche trasmettendo apposita nota al protocollo del Comune di Sammichele di Bari almeno 48 ore prima dell'ora fissata per l'utilizzo dei suddetti locali/aree pubbliche e comunque, l'istanza potrà comprendere l'uso dei locali/aree pubbliche per più date ma su un periodo temporale compreso tra due sabati consecutivi.

In caso di istanze o comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle istanze/comunicazioni;

Nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste/comunicazioni siano tali da non consentire a tutti l'utilizzo dei locali/aree pubbliche, l'ufficio elettorale provvederà a limitare i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso.

ART. 6 VIOLAZIONI E SANZIONI

Salvo il caso in cui sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento sono punite con il pagamento in misura ridotta di una sanzione

pecuniaria pari ad Euro 100,00.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla legge nazionale.

